

# STUDIO LEGALE DEL VECCHIO

**BRUNO DEL VECCHIO**

Avvocato

Patrocinante in Cassazione

**ISABELLA PARISI**

Avvocato

**SILVIA ALTEA**

Avvocato

Spett.le

Federazione Nazionale

della Stampa Italiana

Corso Vittorio Emanuele II, 349

00186 Roma

Roma, 27 dicembre 2012

**Rif.:** Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione. Applicazione integrale del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Come noto, con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla *"disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, il legislatore nel disporre all'art. 9, comma 1, che *«Le amministrazioni pubbliche ... possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa»*, apre all'autonomia sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che *«negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti»*.

Il processo di attuazione della legge n. 150/2000 ha preso avvio con il relativo Regolamento (d.p.r. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall'allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l'attuazione della legge n. 150/00, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della legge n. 150/00.

Ciò nonostante (ed anche questo è noto), dopo l'intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava *"il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative*

*all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...*", non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito.

Pertanto l'attuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993.

Con l'art. 9 della menzionata legge n. 150 del 2000 è stato previsto che *"gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità"*.

La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è quindi la seguente:

a) gli uffici stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei giornalisti pubblicisti);

b) il personale può essere "interno" o "estraneo alla pubblica amministrazione";

c) il relativo regolamento (dpr n. 422 del 2001) specifica che il personale deve possedere *"i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni"* e il *"...requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69..."*

In materia di contrattazione collettiva da applicare al rapporto di lavoro del giornalista occupato nell'Ufficio stampa della pubblica amministrazione, la legge, oltre a prevedere quanto in precedenza illustrato (e cioè che la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti) non pone altre condizioni e/o requisiti.

Pertanto, in attesa di un accordo collettivo sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'ARAN, ai giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro - secondo i principi del diritto privato, ora applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego - è regolato dagli accordi delle parti, anche con riferimento al contratto collettivo che le medesime intendono applicare.

Ciò vuol dire che se non vi è, da parte della Pubblica Amministrazione, la volontà di applicare il CNLG di diritto privato FNSI – FIEG o non vi sono normative *ad hoc* che lo impongono (come ad esempio avviene in alcune Regioni in virtù di espressa Legge regionale), non sussiste un obbligo di applicazione della predetta contrattazione collettiva. Ciò è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, 14 giugno 2012, n. 1473 e da altrettanto recente sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, 19 aprile 2012, n. 7354.

Ma se l'applicazione è prevista, tale applicazione non può certamente essere parziale.

E' stato infatti segnalato che alcune Pubbliche Amministrazioni, nell'applicare il CNLG FNSI – FIEG, decidono unilateralmente quali istituti applicare e quali, invece, non applicare, rendendo di fatto contestualmente operative, in rapporti di lavoro regolati dal CNLG, discipline previste da diversa contrattazione collettiva di comparto.

Tale comportamento è illegittimo.

Il nostro ordinamento lavoristico non prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di decidere unilateralmente, nell'ambito della contrattazione collettiva, quale determinato istituto applicare e quale no.

Ciò lo si può direttamente evincere dalla stessa normativa dettata per il pubblico impiego laddove (articolo 48, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) è prevista la possibilità di "*prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale*" solo "*in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.*" Per sospendere l'esecuzione parziale o totale di un contratto collettivo è pertanto necessario che l'Amministrazione sia a ciò obbligata in virtù di un procedimento *ad hoc* che accerti l'esorbitanza dei limiti di spesa. Fuori da questa particolare ipotesi, non è possibile eseguire parzialmente un contratto collettivo. (Peraltro, si deve tenere presente che la legge parla di *sospensione* e quindi, al più, di un periodo limitato di non operatività).

Tale ipotesi (che rimane in ogni caso residuale) è diversa rispetto a quanto legislativamente previsto dal decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. "Decreto Brunetta") con il quale il Governo ha emanato una serie di norme che hanno inciso profondamente sull'assetto economico e finanziario dello Stato. Alcune di queste norme - come noto - introducono dei meccanismi di "blocco" della retribuzione, generalmente applicabili a tutti i dipendenti pubblici, in virtù dei quali, negli anni 2011, 2012 e 2013, non può essere previsto un trattamento economico superiore al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. (Per un'approfondita analisi della normativa - di interesse di codesta Federazione Nazionale - introdotta dal decreto legge n. 78 del 2010, si possono consultare i pareri, redatti da questo studio legale, in data 28 giugno 2010, 13 luglio 2010, 18 ottobre 2010 e, da ultimo, in data 2 novembre 2012).

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel contempo, invio cordiali saluti.

  
avv. Bruno Del Vecchio